



GIUNTA PROVINCIALE

Il 07 MAGGIO 2013 alle ore 09:30 si riunisce nella sala delle proprie sedute la Giunta provinciale, presieduta dal Presidente della Provincia EMILIO SABATTINI con l'assistenza del Segretario Generale GIOVANNI SAPIENZA.

Sono presenti 7 membri su 8, assenti 1. In particolare risultano:

SABATTINI EMILIO	Presidente della Provincia	Presente
GALLI MARIO	Assessore provinciale	Assente
MALAGUTI ELENA	Assessore provinciale	Presente
ORI FRANCESCO	Assessore provinciale	Presente
PAGANI EGIDIO	Assessore provinciale	Presente
SIROTTI MATTIOLI DANIELA	Assessore provinciale	Presente
TOMEI GIAN DOMENICO	Assessore provinciale	Presente
VALENTINI MARCELLA	Assessore provinciale	Presente

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, pone in trattazione il seguente argomento:

Delibera n. 144
CALENDARIO VENATORIO PROVINCIALE PER LA STAGIONE VENATORIA 2013/2014.
APPROVAZIONE

Oggetto:

CALENDARIO VENATORIO PROVINCIALE PER LA STAGIONE VENATORIA 2013/2014.
APPROVAZIONE

La Legge 11 febbraio 1992 n° 157, che dispone le “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, all’art.18, commi 1 e 2 prevede l’elenco delle specie cacciabili ed i relativi periodi di prelievo.

La Legge Regionale 15/02/1994 n° 8 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce le “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”, all’art. 50 definisce i criteri per l’adozione dei calendari venatori, regionale e provinciali.

La Provincia di Modena ha approvato con atto deliberativo del Consiglio Provinciale n° 23 del 6/02/2008 il Piano Faunistico Venatorio Provinciale, che stabilisce le linee di programmazione per la gestione della fauna selvatica e del prelievo venatorio.

Con atto deliberativo del Consiglio Provinciale n° 40 del 27/02/2013 sono stati confermati i contenuti del P.F.V.P. al fine di assicurare la protezione della fauna selvatica, la regolamentazione dell’esercizio venatorio e la regolamentazione dei rapporti fra l’Amministrazione, gli Enti, i cittadini o le associazioni interessate a provvedimenti attinenti a tale materia; inoltre si precisa che essendo il P.F.V.P. 2008-2013 stato sottoposto a valutazione d’incidenza ne vengono confermati i contenuti e le modalità applicative.

La Regione Emilia-Romagna, con delibera della Giunta Regionale n° 320 del 20/03/2013, integrata con D.G.R. n° 397 dell’8/04/2013, ha approvato il “Calendario Venatorio Regionale, indirizzi e prescrizioni per la predisposizione da parte delle province dei calendari venatori provinciali a valere dalla stagione venatoria 2013/2014” per consentire il regolare inizio dell’attività venatoria.

La proposta delle integrazioni provinciali al Calendario Venatorio Regionale costituenti il Calendario Venatorio Provinciale per la stagione venatoria 2013/2014 è stata presentata in data 5/04/2013 al Corpo di Polizia Provinciale, agli Ambiti Territoriali di Caccia, alle Associazioni Venatorie, Agricole e di Protezione Ambientale, nonché a tutti gli altri componenti della Consulta Faunistico-Venatoria Provinciale. Il verbale redatto in sede di incontro è stato acquisito agli atti dell’Ente con prot. n° 41841 del 15/04/2013.

Sono stati individuati gli orari venatori, come previsto dalla citata D.G.R. n° 320/2013 al comma 5.3 dell’art. 5, sulla base delle effemeridi, comunicate con nota protocollo n° 3532 del 29/03/2012 e con nota prot n° 46974 del 29/04/2013 dall’Aeronautica Militare per la stazione di Modena.

In riferimento a quanto richiesto dal Calendario Venatorio Regionale per la regolamentazione di specifici provvedimenti di gestione faunistico venatoria si precisa che: per la pernice rossa, la caccia nei comprensori C1, C2 e C3 è ammessa esclusivamente se presente un piano di gestione provinciale e sulla base di un piano di prelievo autorizzato così come previsto all’articolo 3 punto 3.2 della D.G.R. n. 320/2013. Il meccanismo di controllo degli abbattimenti, al fine di adempiere a quanto previsto al comma 3.2 quinto capoverso del Calendario Venatorio Regionale, è costituito dall’inoltro di un fax al numero 059.200.700 entro le 24 ore successive l’abbattimento di un capo di pernice rossa riportando le seguenti informazioni: nome e cognome del cacciatore, ATC ove è avvenuto l’abbattimento e data dell’abbattimento. Raggiunto il numero previsto nel piano di abbattimento la caccia a tale specie sarà terminata, dandone ampia diffusione, anche se non ancora raggiunta la data di chiusura stabilita dal Calendario Venatorio Provinciale.

Qualora la Provincia di Modena si dotasse di sistemi informatizzati per il controllo del prelievo della pernice rossa ne darà debita informazione anche attraverso apposita campagna informativa.

In riferimento all'articolo 4 comma 4.7 della più volte citata D.G.R. 320/2013, esercitando la Provincia di Modena la facoltà prevista dall'art. articolo 18, comma 2 della Legge 157/92 riguardante l'anticipazione dell'esercizio venatorio alla data del 1° settembre, è previsto il termine per la caccia alla specie merlo il giorno 26 dicembre; per le specie cornacchia grigia, gazza e ghiandaia, al fine di permetterne il prelievo venatorio nelle stagioni e nei periodi ove l'attività venatoria risulta maggiormente incisiva anche per coadiuvare gli interventi di limitazione numerica a favore delle produzioni agricole e per la salvaguardia di specie faunistiche di interesse gestionale, la caccia sarà chiusa dalla giornata di giovedì 31 ottobre fino a mercoledì 6 novembre riaprendo giovedì 7 novembre fino a giovedì 30 gennaio 2014, nel rispetto dell'arco temporale massimo di cacciabilità stabilito per queste specie dal comma 1 articolo 18 L.157/92.

Per quanto concerne il comma 4.12 della D.G.R. n° 273/2012, l'utilizzo della muta è stato disciplinato come segue:

- è fatto obbligo al conduttore di muta, di presentare richiesta di autorizzazione all'utilizzo della muta (in esercizio massimo sei cani) in addestramento e attività venatoria agli Istituti od Enti di gestione;
- la richiesta di autorizzazione recante i dati identificativi dei cani dovrà essere accompagnata dal titolo di abilitazione degli stessi, previsto dall'Enci e sarà rilasciata dagli Enti o Istituti di gestione denominandola "ATTESTATO DI MUTA" assieme ad un cartellino per l'annotazione delle uscite;
- il conduttore ed il resto dei partecipanti alla battuta (in attività venatoria) ha l'obbligo di indossare un gilet di riconoscimento;
- il cartellino "conduttore" dovrà essere compilato ad ogni uscita e a fine stagione consegnato all'Associazione Pro-Segugio di Modena che provvederà ad inoltrarlo agli Istituti od Enti di gestione che lo hanno rilasciato;
- il carnere giornaliero è legato alla muta e non al numero di cacciatori, pertanto ogni muta potrà prelevare massimo una lepre per ogni giornata di caccia anche se il numero di cacciatori che cacciano con la muta stessa sono più di uno. A completamento dell'attività giornaliera è comunque previsto l'addestramento senza sparo;
- in caso di inadempienza o non rispetto di quanto sopra descritto vi è l'immediata revoca dell'autorizzazione.

Per quanto concerne l'uso della muta durante l'attività venatoria si sottolinea che è previsto nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale (capitolo 7.2.3) l'avvio di un nuovo sistema gestionale della Lepre fondato sulla stima della consistenza in base alla quale dimensionare il piano di prelievo. Per l'attivazione di questa modalità di gestione faunistico-venatoria è previsto il coinvolgimento dei cacciatori maggiormente interessati al lagomorfo anche tramite la caccia con l'uso di muta. Per tale motivo si ritiene che l'abilitazione da parte dell'ENCI e l'uso delle mute per la caccia alla lepre rappresentino passaggi propedeutici e necessari per dare inizio a questa sperimentazione, alla quale dovrà seguire, a breve, la creazione di zone dell'ampiezza minima di mille ettari ove attivare la stessa, così come previsto dal richiamato Piano Faunistico Venatorio Provinciale.

In riferimento all'articolo 7 comma 7.2 della D.G.R. 320/2013 sono stati modificati i termini del comma 7.1 in funzione di specifiche esigenze legate al prelievo selettivo degli ungulati ed all'eccessivo disturbo recato alla fauna immessa nel periodo invernale. Nel dettaglio le modifiche ai termini previsti al comma 7.1 sono: negli ATC MO2 e MO3, per limitare il disturbo al prelievo selettivo degli ungulati e più in generale alla fauna selvatica, l'addestramento cani avrà inizio alle ore 7.30 e terminerà alle ore 19.00, mentre nell'ATC MO1 avrà inizio alle ore 7.00 terminerà alle ore 19.00; inoltre al fine di ottemperare a quanto previsto nella sentenza del Consiglio di Stato

1970/2012, relativamente alla data d'inizio dell'addestramento cani, tale attività è autorizzata dall'ultima domenica di agosto.

L'addestramento dei cani da caccia, come previsto dal punto 7.6 del Calendario Venatorio Regionale, termina domenica 2 dicembre.

Ai sensi dell'art. 50, comma 2 della Legge Regionale 8/1994 e succ. modif. ed integr. è pervenuto il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), acquisito agli atti dell'Ente con prot. n° 45207 del 22/04/2013 in ordine al Calendario Venatorio Provinciale di Modena Integrazioni al Calendario Venatorio Regionale per l'annata venatoria 2013-2014.

E' necessario preliminarmente rilevare che le osservazioni, contenute nel parere ISPRA, fanno riferimento a diversi aspetti biologici e tecnici di competenza e sulle questioni non espressamente trattate viene ritenuta condivisibile l'impostazione prospettata dall'Amministrazione Provinciale di Modena. Inoltre è da evidenziare come ISPRA faccia riferimento al proprio documento "Guida per la stesura dei calendari venatori .." del luglio 2010 per censurare le scelte relative ai periodi di prelievo e al carniere. Tale documento, per quanto autorevole però, non può sostituirsi alle norme europee di riferimento per la stesura dei calendari venatori: "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Periodo of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in EU. Version 2009" e "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" del febbraio 2008.

Pertanto analizzando in dettaglio il parere ISPRA, in riferimento ai punti di criticità, anche in relazione a quanto già citato nella D.G.R. 320/2013 "Calendario Venatorio Regionale, indirizzi e prescrizioni per la predisposizione da parte delle Province dei Calendari Venatori Provinciali a valere dalla stagione venatoria 2013/2014", si esprimono di seguito le puntuali considerazioni:

- Specie cacciabili, periodi e modalità di caccia

Si esprimono le seguenti motivazioni:

- in relazione ad ogni singola specie, nella definizione dei periodi di caccia si è tenuto conto che la data di apertura della stagione venatoria alla terza domenica di settembre fermo restando, in applicazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1224 del 2008, il divieto di caccia agli anatidi (ad esclusione del germano reale) in data antecedente al 1° ottobre nelle ZPS "di acque lentiche" (che rappresentano più del 95% delle zone umide regionali), risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e della dipendenza, come definito dal documento "Key Concepts", per tutte le specie oggetto di prelievo - ad eccezione del colombaccio - anche alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto dato indicativo, che si assume in via cautelativa, ma che non rappresenta il certo e concreto termine della stagione della riproduzione in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9). In ogni caso, secondo anche quanto emerge dalla nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts" considerato anche che questa possibilità è prevista dalla *Guida*

alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici";

- si rileva che l'inizio del prelievo venatorio per tutte le specie - tranne allodola, beccaccia, cinghiale e colombaccio - alla data della terza domenica di settembre è teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e delle dipendenze, come definito dalle "Key Concepts" ed interpretato alla luce di quanto stabilito nella "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*" e nella predetta nota dell'ISPRA n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010), fermo restando il divieto di caccia agli anatidi in data antecedente al 1° ottobre nelle ZPS "di acque lentiche" (che rappresentano più del 95% delle zone umide regionali) in applicazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della propria deliberazione n. 1224 del 2008;

Si ritiene per quanto riguarda:

- ghiandaia, gazza, cornacchia grigia e merlo di non limitare alla sola caccia da appostamento dalla terza domenica di settembre al 1° ottobre il prelievo in quanto, per ridurre il disturbo derivante dall'attività venatoria e diminuire le condizioni di stress per la fauna - facilitando al contempo la vigilanza su eventuali atti di bracconaggio - la caccia viene consentita in tale periodo nelle sole due giornate fisse di giovedì e domenica;
- fagiano di attenersi a quanto previsto dall'art. 18, comma 1 lettera b) della Legge n. 157/1992, in relazione alla data di apertura della caccia in quanto la terza domenica di settembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e della dipendenza, come definito dal documento "Key Concepts", anche alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto dato indicativo, che si assume in via cautelativa, ma che non rappresenta il certo e concreto termine della stagione della riproduzione in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9). In ogni caso, secondo anche quanto emerge dalla nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts" considerato anche che questa possibilità è prevista dalla *Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE* caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici";
- di attenersi a quanto previsto dalla Legge n. 157/1992 all'art. 18, comma 1, lettera a) per quanto attiene alla specie lepore, individuando la data di apertura alla terza domenica di settembre in considerazione del fatto: che la posticipazione dell'apertura al 1° ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo ha in realtà scarso impatto in quanto nel bimestre settembre-ottobre si verificano meno del 5% delle nascite ("*Population dynamics in European hare: breeding parameters and sustainable harvest rates*" di E. Marboutin, Y. Bray, R. Peroux, B. Mauvy and A. Lartiges in Journal of Applied Ecology, 2003); che per la specie viene comunque fissato un tetto quantitativo, prevedendo un carniere giornaliero (1 capo) e uno stagionale (10 capi); inoltre l'adozione di forme di prelievo sostenibile della Lepre basate su censimenti, pianificazione del prelievo ed analisi dei carnieri è condivisibile tant'è che il PFVP vigente prevede una sperimentazione in tal senso anche alla luce della gestione faunistica del lagomorfo in correlazione con il calo numerico dei cacciatori; occorre tuttavia

ricordare che la legge nazionale n. 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” fissa la data d’inizio del prelievo della specie citata alla terza domenica di settembre e che la sostenibilità del prelievo si ottiene tramite le prescrizioni relative al carniere: non più di un capo per ogni giornata di caccia per la Lepre e due per il Coniglio, e attraverso la limitazione del carniere stagionale: dieci capi al massimo per la Lepre, e tramite il limite posto alle giornate di caccia: non più di tre settimanali. Le limitazioni di carniere e di giornate venatorie sono le modalità adottate dalla legge per limitare gli abbattimenti in misura ritenuta compatibile con le popolazioni esistenti.

In riferimento all’individuazione delle date di chiusura della stagione venatoria si sono effettuate le seguenti considerazioni:

- quaglia termine del prelievo il 31 dicembre, in quanto compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento “*Key Concepts*” e con quanto previsto dalla Guida dell’ISPRA (pag. 26), dove invece si raccomanda, per lo stato sfavorevole della specie, l’adozione di un carniere prudenziale giornaliero e stagionale, già previsto;
- il 20 gennaio per tordo sassello, cesena, tordo bottaccio risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come definito dal documento “*Key Concepts*”;
- il 31 gennaio per fischione, mestolone, moriglione, moretta, marzaiola, gallinella d’acqua, porciglione, beccaccino, frullino, pavoncella e colombaccio risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come definito dal documento “*Key Concepts*”;
- il 20 gennaio per beccaccia, risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento “*Key Concepts*”, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della “*Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*” secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), secondo anche quanto emerge dalla citata nota dell’ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” secondo la quale è facoltà delle Regioni l’eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento “*Key Concepts*”;
- il 31 gennaio per canapiglia, codone, alzavola, folaga, risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento “*Key Concepts*”, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della “*Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*” secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), secondo anche quanto emerge dalla citata nota dell’ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” secondo la quale è facoltà delle Regioni l’eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento “*Key Concepts*”;
- che per quanto concerne il germano reale il 31 gennaio come data di chiusura trova giustificazione in ordine al buono stato di conservazione della specie in Europa, all’elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, nonché al fatto che una parte rilevante degli effettivi presenti in Italia è da considerarsi stanziale e tendenzialmente in incremento ed inoltre

al vantaggio che, uniformando la data di chiusura della caccia al germano con quella delle altre anatre, si riduce la pressione venatoria su queste ultime, meno abbondanti, senza che la prosecuzione dell'attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo *status* della specie come richiamato anche dalla "*Guida alla disciplina della caccia*" della Commissione Europea.

- Per quanto concerne il carniere giornaliero e stagionale della Pavoncella rispettivamente di 10 e 30 capi si conferma in considerazione dell'attuale situazione complessiva di stabilità in Italia (Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42, ISPRA 2009) e di forte incremento in Emilia-Romagna dove la popolazione svernante risulta maggiore del 30% di quella italiana ("*Lo svernamento degli uccelli acquatici in Emilia-Romagna: 1994-2009*", a cura di R. Tinarelli, C. Giannella, L. Melega, anno 2010), nonché con una variazione media annua dal 2000 al 2011 del 20,93% ed una differenza dell'indice di popolazione dal 2000 al 2011 del 69,73% (Rete rurale nazionale, Censimento dell'avifauna per la definizione del *Farmland Bird Index* a livello nazionale e regionale in Italia. "*Sezione 2: Farmland Bird Index, Woodland Bird Index e andamenti delle specie in Emilia - Romagna*", a cura di P. Rossi, aprile 2012).
- Per quanto concerne la Tortora si conferma il carniere giornaliero della scorsa stagione venatoria di 15 capi in quanto la popolazione regionale è stabile ("*Atlante degli uccelli nidificanti nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna*" a cura di P.P Ceccarelli. e S. Gellini, 2011), con una variazione media annua dal 2000 al 2011 dell'1,71% ed una differenza dell'indice di popolazione 2000-2011 del 18,8% ("*Sezione 2: Farmland Bird Index, Woodland Bird Index e andamenti delle specie in Emilia-Romagna*", a cura di P. Rossi, aprile 2012)
- Tempi per la caccia di selezione degli ungulati
Si esprimono le seguenti motivazioni:
sono condivise le indicazioni del parere.

Periodo di addestramento ed allenamento cani.

Si esprimono le seguenti motivazioni:

al fine di ottemperare a quanto previsto nella sentenza del Consiglio di Stato n.1970 del 2012, relativamente alla data d'inizio dell'addestramento cani, tale attività è autorizzata dall'ultima domenica di agosto.

• Forme di caccia

Si esprimono le seguenti motivazioni:

- per quanto riguarda la caccia vagante nel mese di gennaio è da sottolineare che le cacce che fanno uso di ausiliari in questo periodo sono fondamentalmente quelle relative al cinghiale, la volpe e la beccaccia; quest'ultima però è praticata da un risicato numero di cacciatori rispetto alle altre due pertanto d'impatto trascurabile. Per quanto concerne invece le forme di caccia vagante ma senza cani si distinguono fondamentalmente in due tipi: il prelievo selettivo e la caccia alla cerca ai corvidi; ovviamente quella che vede maggiori consensi è quella di selezione ove è ben noto il bassissimo disturbo che causa. E' inoltre importante sottolineare che dal mese di dicembre, ossia da quando cessa la caccia in forma vagante alla piccola fauna stanziale, inizia l'attività di cattura delle Lepri nelle Zone di ripopolamento e cattura che coinvolge gran parte dei cacciatori e si protrae per tutto il mese di gennaio, diminuendo ulteriormente le fila dei cacciatori praticanti.
- Inoltre per quanto concerne il mese di gennaio, l'individuazione di tre giornate fisse a settimana individuate per ogni ATC (anziché consentire la libera scelta al cacciatore come previsto al comma 5 dell'art. 18 della Legge n. 157/1992), associata alla possibilità di esercitare la caccia nelle ZPS limitatamente nelle giornate fisse di giovedì e domenica,

garantiscono un minor disturbo derivante dall'attività venatoria e minori condizioni di stress per la fauna, facilitando al contempo il controllo di eventuali atti di bracconaggio;

- Giornate aggiuntive nei mesi di ottobre e novembre.

Si esprimono le seguenti motivazioni:

- relativamente alle giornate aggiuntive di caccia dei mesi ottobre e novembre si rileva che è ISPRA stessa nell'impossibilità di esprimere un ponderato parere stante la mancanza di elementi specifici di conoscenza delle specie e dei flussi migratori in riferimento ai carnieri del periodo in oggetto; è necessario però osservare che gli anatidi ed il colombaccio sono probabilmente i migratori di maggiore interesse venatorio, che i carnieri più importanti provengono sicuramente dagli appostamenti fissi, e che gli appostamenti fissi, soprattutto di acqua, hanno spesso una autonoma limitazione delle giornate di caccia.

- Tesserino venatorio ed ulteriori aspetti rilevanti ai fini della pianificazione e regolamentazione faunistico venatoria.

Gli ultimi aspetti del parere ISPRA relativamente all'uso del tesserino venatorio, all'uso di armi e munizioni appropriate alla specie da prelevare ed all'inquinamento delle carni, ed allo studio d'incidenza dei siti rete natura 2000, esulano dalle competenze del Calendario Venatorio Provinciale, tuttavia si precisa che:

- per quanto concerne l'adesione all'AEWA la raccolta di informazioni sui carnieri effettuati è attuata annualmente dalla regione Emilia Romagna tramite i dati riportati nei tesserini venatori, ed il controllo del bracconaggio è pratica costante e consolidata in tutto il territorio provinciale tramite il servizio di vigilanza della Polizia Provinciale.
- per quanto concerne l'uso di munizioni non contenenti piombo si è ritenuto di vietare l'utilizzo di fucili caricati con munizionamento a pallini di piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri, nonché nel raggio di 50 metri dalle rive più esterne, al fine di salvaguardare anche le piccole zone umide, sparse e dislocate in modo frammentato in ambito provinciale, non ricomprese nelle ZPS già soggette a tale divieto per effetto del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1224 del 2008; di disporre l'utilizzo preferenziale di munizioni alternative per la caccia agli ungulati al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo, corrispondentemente all'entrata in vigore di uno specifico divieto normativo a livello statale al riguardo, e l'uso esclusivo di armi a canna rigata.
- per le forme di caccia che utilizzano munizionamento spezzato si auspica la sostituzione del munizionamento tradizionale contenente piombo con munizionamento alternativo non tossico, e per incentivare il cambiamento ne sarà promossa la divulgazione durante gli incontri di comunicazione del calendario venatorio provinciale; è da sottolineare però la mancanza in commercio di munizioni con capacità lesive analoghe di quelle al piombo se non a prezzi molto elevati e che comunque, per ragioni di sicurezza del cacciatore, sarebbe opportuno che fossero accompagnate da fucili nuovi con requisiti costruttivi appropriati.
- per quanto concerne la valutazione d'incidenza a cui dovrebbe essere sottoposto il calendario venatorio provinciale relativamente ai siti rete natura 2000 si precisa che per esigenze di economicità procedimentale ed al fine di non replicare l'attività già compiuta, il calendario provinciale riporta le prescrizioni individuate nelle valutazioni di incidenza del Piano Faunistico venatorio provinciale redatte secondo le direttive regionali, in applicazione della normativa vigente e di quanto previsto dalla deliberazione n. 1191 del 30 luglio 2007, avendo già realizzato - con tre gradi di approfondimento - uno studio di incidenza, un piano di

incidenza e una valutazione d'incidenza contenenti indicazioni puntuali per ogni sito presente nel territorio di riferimento;

Tutte le proposte pervenute sono state valutate.

Tutte le procedure previste dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività venatoria per la stagione venatoria 2013/2014 sono state regolarmente adempiute.

Sono stati espletati gli adempimenti consultivi di cui all'art. 10 della legge regionale 15/02/1994 n° 8 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Valorizzazione dell'Agroalimentare e del Territorio, Dott.ssa Paola Vecchiati.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34 e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Economia, Dott.ssa Claudia Calderara.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Economia della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente www.provincia.modena.it

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Dirigente responsabile del servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico degli Enti locali.

Per quanto precede,

ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

LA GIUNTA DELIBERA

- 1) di approvare il Calendario Venatorio Provinciale per la stagione venatoria 2013/2014, secondo quanto stabilito dall'allegato "Calendario Venatorio Provinciale di Modena - Integrazioni al Calendario Venatorio Regionale per l'annata venatoria 2013-2014", parte integrante e sostanziale del presente atto, di cui fa parte la tabella indicante specie e tempi di prelievo;
- 2) di stabilire che, al fine di far fronte a sopravvenute esigenze di carattere ambientale e faunistico, non preventivabili, sarà possibile apportare modifiche al Calendario Venatorio Provinciale allegato;
- 3) di incaricare il Dirigente del Servizio competente a procedere alla diffusione del provvedimento entro i termini utili, facendo ricorso alla pubblicazione del Calendario Venatorio Provinciale di Modena sul sito internet www.provincia.modena.it e ai mezzi ritenuti più idonei allo scopo;
- 4) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Presidente
EMILIO SABATTINI

Il Segretario Generale
GIOVANNI SAPIENZA



Provincia di Modena

CALENDARIO VENATORIO PROVINCIALE DI MODENA

Integrazioni al Calendario Venatorio Regionale per l'annata venatoria 2013-2014

Articolo 1 – Finalità

Le disposizioni del presente Calendario Venatorio Provinciale costituiscono integrazione ai corrispondenti articoli del Calendario Venatorio Regionale approvato con DGR n. 320 del 25 marzo 2013.

Per il prelievo della fauna selvatica migratoria nelle AFV, si applicano il Calendario Venatorio Regionale e Provinciale.

Articolo 2 – Rapporti tra Province e Regioni confinanti

Nessuna integrazione al Calendario Venatorio Regionale.

Articolo 3 – Specie cacciabili, periodi di caccia

Nell'ATC MO 2 dal lunedì successivo alla terza domenica di ottobre termina la caccia alla pernice rossa.

Starna: nei comprensori omogenei C1, C2, C3 è vietata la caccia come previsto dal PFVP vigente.

Pernice Rossa: nei comprensori C1, C2 e C3 è ammessa la caccia a tale specie esclusivamente se presente un piano di gestione provinciale e sulla base di un piano di prelievo autorizzato che prevedeva anche i meccanismi di controllo degli abbattimenti; al fine di adempiere a quanto previsto al punto 3.2 quinto capoverso del Calendario Venatorio Regionale è obbligatorio inoltrare una comunicazione a mezzo fax al numero 059 200700 entro le 24 ore successive l'abbattimento di un capo di pernice rossa riportando le seguenti informazioni: nome e cognome del cacciatore, ATC ove è avvenuto l'abbattimento, data dell'abbattimento. Raggiunto il numero previsto nel piano di abbattimento la caccia a tale specie sarà terminata, anche se non ancora raggiunta la data di chiusura stabilita dal presente calendario, dandone ampia diffusione.

Qualora l'Amministrazione provinciale si dotasse di sistemi informatizzati per il controllo del prelievo della pernice rossa ne promuoverà una campagna informativa.

Nelle aree di progetto e nell'ATC MO3 la caccia alla pernice rossa è vietata.

Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia, in occasione di eventi climatici avversi si deve consultare il sito: [WWW.provincia.modena.it/politiche_faunistiche/caccia/prelievo della beccaccia](http://WWW.provincia.modena.it/politiche_faunistiche/caccia/prelievo_della_beccaccia); per aggiornarsi sui periodi di sospensione e ripresa della caccia in ottemperanza a quanto previsto D.G.R 1419 del 1° ottobre 2012.

Articolo 4 –Giornate e forme di caccia

PERIODO DI PREAPERTURA

Le giornate riportate in tabelle sono quelle fruibili per il prelievo relativo alle specie autorizzate in pre apertura

SPECIE	ATC MO1	ATC MO2	ATC MO3	AFV
Cornacchia grigia (<i>Corvus corone cornix</i>) Gazza (<i>Pica pica</i>) Ghiandaia (<i>Garrulus glandarius</i>)		01/09, 05/09, 08/09, 12/09		
Merlo (<i>Turdus merula</i>)		01/09, 05/09, 08/09		
Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>)		01/09, 05/09, 08/09		

La caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria è consentita dalla terza domenica di settembre e per la due settimane successive, da appostamento e/o vagante, in due giornate fisse (giovedì e domenica) fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera d) del Calendario Venatorio Regionale.

Per l'esercizio venatorio con l'uso del falco valgono le disposizioni previste per l'attività venatoria relativa al prelievo della fauna stanziale e migratoria.

La caccia alla specie merlo termina giovedì 26 dicembre.

In applicazione di quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 della Legge 157/92 la caccia alle specie cornacchia grigia, ghiandaia e gazza termina giovedì 31 ottobre e riprende giovedì 7 novembre.

Nel periodo compreso tra mercoledì 1 gennaio e venerdì 31 gennaio, come previsto all'articolo 4 punto 4.2 comma c del Calendario Venatorio Regionale, la caccia da appostamento e/o vagante potrà essere praticata negli Istituti ed Enti di gestione ricompresi territorialmente negli Ambiti Territoriali di Caccia nelle seguenti giornate fisse: ATC MO1 giovedì, sabato e domenica; ATC MO2 mercoledì, sabato e domenica ATC MO3 mercoledì, sabato e domenica.

Relativamente alla specie volpe si stabilisce che:

- per il prelievo in squadre organizzate gli Enti ed Istituti di gestione, comunicano alla Provincia le squadre organizzate e la disciplina di caccia.
- il prelievo con l'uso di armi a canna rigata munite di ottica potrà essere effettuato esclusivamente dai cacciatori di selezione abilitati e autorizzati al prelievo selettivo solo durante l'attività di caccia di selezione, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio.

Articolo 5 – Orari venatori

Ai fini dell'individuazione degli orari venatori, come sotto riportati e già previsti si utilizzano le ore convenzionali relative al sorgere e tramontare del sole fornite dall'Aeronautica Militare per la città di Modena, secondo la seguente tabella:

Periodo			Inizio selezione / migratoria	Inizio stanziale	Fine stanziale / migratoria	Fine selezione
15-30	Aprile	2013	5.19	6.19	20.11	21.11
01-15	Maggio	2013	4.57	5.57	20.29	21.29
16-31	Maggio	2013	4.41	5.41	20.46	21.46
01-15	Giugno	2013	4.32	5.32	20.59	21.59
16-30	Giugno	2013	4.32	5.32	21.04	22.04
01-15	Luglio	2013	4.40	5.40	21.02	22.02
16-31	Luglio	2013	4.53	5.54	20.50	21.50
01-15	Agosto	2013	5.11	6.11	20.32	21.32
16-31	Agosto	2013	5.29	6.29	20.07	21.07
01-15	Settembre	2013	5.47	6.47	19.40	20.40
16-30	Settembre	2013	6.04	7.04	19.12	20.12
01-15	Ottobre	2013	6.23	7.23	18.44	19.44
16-26	Ottobre	2013	6.43	7.43	18.18	19.18
27-31	Ottobre	2013	5.43	6.43	17.18	18.18
01-15	Novembre	2013	6.03	7.03	16.56	17.56
16-30	Novembre	2013	6.23	7.23	16.42	17.42
01-15	Dicembre	2013	6.39	7.39	16.37	17.37
16-31	Dicembre	2013	6.50	7.50	16.41	17.41
01-15	Gennaio	2014	6.52	7.52	16.55	17.55
16-31	Gennaio	2014	6.41	7.41	17.16	18.16
01-14	Febbraio	2014	6.26	7.26	17.35	18.35
15-28	Febbraio	2014	6.10	7.10	17.54	18.54
01-15	Marzo	2014	5.42	6.42	18.13	19.13
16-29	Marzo	2014	5.14	6.14	18.33	19.33
30-31	Marzo	2014	6.14	7.14	19.33	20.33
01-15	Aprile	2014	6.46	7.46	19.53	20.53

Nell'ATC MO1, nel periodo ricompreso tra la terza domenica di settembre ed il 30 settembre, la caccia termina alle 13.00.

Nell'ATC MO2, nel periodo ricompreso tra la terza domenica di settembre ed il 30 settembre, la caccia in forma vagante termina alle ore 13:00 ad esclusione della caccia agli ungulati e da appostamento.

Nell'ATC MO3, nel periodo ricompreso tra la terza domenica di settembre ed il 30 settembre, la caccia termina alle 13.00 ad esclusione della caccia agli ungulati.

Articolo 6 – Carniere

Nessuna integrazione al Calendario Venatorio Regionale.

Articolo 7 – Addestramento cani

In applicazione del punto 7.2 del Calendario Venatorio Regionale si stabilisce che:

- Negli ATC MO2 e MO3, per limitare il disturbo al prelievo selettivo degli ungulati, l'addestramento dei cani da caccia avrà inizio alle ore 7.30 e termine alle 19.00; nell' ATC MO1 l'addestramento dei cani da caccia avrà inizio alle ore 7.00 e termine alle 20.00;
- L'addestramento dei cani da caccia è consentito dall'ultima domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre.
- L'addestramento dei cani da caccia, come previsto dal punto 7.6 del calendario Venatorio Regionale, termina domenica 1 dicembre.

Nelle giornate di anticipazione dell'esercizio venatorio l'addestramento e allenamento dei cani da caccia è consentito esclusivamente dalle ore 13 alle ore 19 per gli ATC MO2 e MO3 ed alle ore 20 per l'ATC MO1, ad eccezione delle Zone di protezione speciale (ZPS) in cui è consentito dalle ore 7 nell'ATC MO1 e dalle ore 7.30 negli ATC MO2 e MO3.

Il conduttore deve avere al seguito la licenza di caccia e l'attestato di iscrizione all'ATC di appartenenza in corso di validità.

Al fine dell'utilizzo della muta in addestramento ed a caccia come previsto dai punti 4.12 e 7.2 del Calendario Venatorio Regionale, si disciplina di seguito l'attività a livello provinciale:

- è fatto obbligo al conduttore di muta, di presentare richiesta di autorizzazione all'utilizzo della muta (max sei cani) in addestramento e attività venatoria agli Istituti od Enti di gestione.
- La richiesta di autorizzazione recante i dati identificativi dei cani dovrà essere accompagnata dal titolo di abilitazione, degli stessi, previsto dall'Enci e sarà rilasciata dagli Enti o Istituti di gestione denominandola "ATTESTATO DI MUTA" assieme ad un cartellino per l'annotazione delle uscite.
- Il conduttore ed il resto dei partecipanti alla battuta (in attività venatoria) ha l'obbligo di indossare un gilet di riconoscimento.
- Il cartellino "conduttore" dovrà essere compilato ad ogni uscita ed a fine stagione consegnato all'Associazione Pro-Segugio di Modena che provvederà ad inoltrarlo agli Istituti od Enti di gestione che lo hanno rilasciato.
- Il carniere giornaliero è legato alla muta e non al numero di cacciatori, pertanto ogni muta potrà prelevare massimo una lepre per ogni giornata di caccia anche se il numero di cacciatori che cacciano con la muta stessa sono più di uno. A completamento dell'attività giornaliera è comunque previsto l'addestramento senza sparo.
- In caso di inadempienza o non rispetto di quanto sopra descritto vi è l'immediata revoca dell'autorizzazione.

Articolo 8 – Misure di salvaguardia dell'ambiente agricolo – forestale

COLTURE	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ VENATORIA	ACCESSO DEL CANE	ACCESSO DEL CACCIATORE
FLOREALI	Sono considerate tali tutte le forme di coltivazione di piante il cui fiore costituisce il prodotto finale di prima utilizzazione economica	NO	Solamente al guinzaglio	E' consentito solo l'attraversamento da parte del cacciatore, esclusivamente lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti dei coltivi, con fucile scarico
IN SERRA E ORTICOLE IN GENERE	Sono considerate tali tutti i tipi di coltura aventi la serra come base di sviluppo vegetazionale, sotto qualsiasi forma tecnica questa venga esercitata e le orticole in piena aria	NO	Solamente al guinzaglio	NO
IN VIVAIO	Sono considerate tali la messa a dimora di piante di ogni tipo (erbe, arbusti, alberi) attigue le une alle altre, sino alla loro completa rimozione	NO	Solamente al guinzaglio	E' consentito solo l'attraversamento da parte del cacciatore, esclusivamente lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti dei coltivi, con fucile scarico

VIGNETI CON O SENZA IMPIANTI FISSI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne, muniti o no di impianti fissi di irrigazione o di rete antigrandine	NO	Consentito per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica sia con uva pendente sia dopo il raccolto	E' vietato l'accesso ai vigneti ai battitori o accompagnatori del cacciatore e comunque a quelle persone che, vagando all'interno degli stessi, collaborano al fine di scovare e far uscire la fauna selvatica verso i margini esterni degli appezzamenti interessati a tali coltivazioni. Il cacciatore può accedere per il recupero della fauna abbattuta solo col fucile scarico. E' consentito al cacciatore l'attraversamento lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con fucile scarico e con assoluto divieto di sparo sino a raccolto ultimato
FRUTTETI CON O SENZA IMPIANTI FISSI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Sono considerati tali i terreni coperti da arbusti o da alberi da frutto sotto qualsiasi forma tecnica vengano organizzati con o senza impianto irriguo fisso e con o senza rete antigrandine	Vedi le specifiche sottostanti	Vedi le specifiche sottostanti	E' vietato l'accesso a frutteti ai battitori o accompagnatori del cacciatore e comunque a quelle persone che, vagando all'interno degli stessi, collaborano al fine di scovare e far uscire la fauna selvatica verso i margini esterni degli appezzamenti interessati a tali coltivazioni. E' sempre fatto divieto di sparo in direzione delle piante da una distanza inferiore a metri 100.
FRUTTETI CON O SENZA IMPIANTI FISSI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Con frutti pendenti	NO	Consentito per la raccolta del capo ferito od abbattuto	Consentito solo per la raccolta del capo abbattuto o ferito, purché col fucile scarico. E' consentito al cacciatore l'attraversamento lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con fucile scarico con assoluto divieto di sparo.
FRUTTETI CON O SENZA IMPIANTI FISSI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Dopo la raccolta	Solo da appostamento temporaneo alla sola fauna selvatica migratoria, previo rilascio scritto dell'assenso del conduttore del fondo	Consentito per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica	Il cacciatore può accedere per il recupero della fauna abbattuta solo col fucile scarico. E' consentito al cacciatore l'attraversamento lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con fucile scarico con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
RIMBOSCHIMENTI	Sono considerati tali i pioppeti e ogni altra forma di messa a dimora di alberi a medio ed alto fusto, per i primi tre anni di impianto.	NO	SI	E' consentito solo l'attraversamento da parte del cacciatore, con fucile scarico, esclusivamente lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti.
COLTURE CEREALICOLE E DA SEME Primo Gruppo	Sono considerati tali i terreni coltivati a mais, sorgo, saggina, girasole	Consentita solo la caccia vagante alla fauna selvatica stanziale e solo lungo le capezzagne, stradoni e scoline di delimitazione degli appezzamenti coltivati	Consentito solo per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica abbattuta o ferita	Consentito solo per la raccolta della fauna selvatica purché con fucile scarico. Durante le operazioni di trebbiatura la caccia è comunque vietata a meno di 150 metri dal perimetro dell'intero appezzamento oggetto della raccolta.
COLTURE CEREALICOLE E DA SEME Secondo Gruppo	Sono considerati tali i terreni coltivati a soia, riso, lino, ravizzone, colza e medica da seme e sementi da ortive	Consentita solo la caccia vagante alla fauna selvatica stanziale e solo lungo le capezzagne, stradoni di delimitazione degli appezzamenti coltivati.	NO	Consentito solo per la raccolta della fauna selvatica purché con fucile scarico. Durante le operazioni di trebbiatura la caccia è comunque vietata a meno di 150 metri dal perimetro dell'intero appezzamento oggetto della raccolta.
COLTURE CEREALICOLE E DA SEME Terzo Gruppo	Sono considerati tali i terreni coltivati a grano, orzo e segale	Dalla semina è consentita solo la caccia vagante alla fauna selvatica stanziale esclusivamente con terreno asciutto	Consentito solo per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica abbattuta o ferita	Durante le operazioni di trebbiatura la caccia è comunque vietata a meno di 150 metri dal perimetro dell'intero appezzamento oggetto della raccolta.

Articolo 8 bis-divieti

Fermo quanto stabilito dall'art.13, comma 5 della Legge nazionale n.157 del 11/02/1992, si applicano le seguenti disposizioni integrative.

Comportamenti vietati:

1. uso del fucile a canna liscia senza limitatore di colpi
2. detenzione e uso di armi a canna rigata durante l'esercizio della caccia alla selvaggina stanziale e migratoria, limitatamente ai luoghi in cui tale caccia si svolge, fatta eccezione per:
 - armi a canne miste rigate/lisce, delle quali uso e detenzione nella detta situazione sono consentiti con l'obbligo, in azione di caccia, dell'uso esclusivo della canna ad anima liscia;
 - caccia agli ungulati sia in forma collettiva che in selezione;
3. detenzione e uso di munizioni spezzate con pallini di dimensione maggiore al n. 000 (3/0) e simili;
4. detenzione e uso di munizioni manomesse;
5. uso di munizioni spezzate predisposte per tiri a lunga portata tipo 'Over cento';
6. uso di fari o altre fonti luminose su animali selvatici, ad eccezione delle persone autorizzate,
7. detenzione e uso di strumenti di richiamo elettroacustici o elettromagnetici durante l'esercizio venatorio.
8. avvalersi della figura del "battitore" durante la caccia;
9. abbandono di rifiuti, bossoli, resti e contenitori alimentari, interiora o parti di scarto di animali abbattuti
10. cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia come previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera S della Legge 157/1992
11. sparare con fucile con canna ad anima liscia a meno di 150 metri, o con fucile con canna ad anima rigata a meno di una volta e mezza la gittata massima, in direzione di impianti a pannelli solari fotovoltaici.
12. cacciare da appostamento dal 20 gennaio al 31 gennaio le specie cornacchia grigia, gazza, ghiandaia e colombaccio a meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici e dalle pareti rocciose o parzialmente tali.

Fermo restando quanto previsto dall'art.21 della Legge n.157/1992 e dell'art. 8 del Calendario Venatorio Regionale, l'esercizio venatorio è vietato nelle zone comprese nel raggio di mt. 50 da piste ciclabili regolarmente segnalate.

Articolo 9 – Norme generali inerenti il tesserino venatorio

Ai sensi dell'articolo 10.3 del Calendario Venatorio Regionale si considera depositato:

- quando il capo non è nell'immediata disponibilità del cacciatore;
- per la caccia agli ungulati si applicano solamente le disposizioni relative all'apposizione del sigillo inamovibile.

INTEGRAZIONI AL CALENDARIO VENATORIO DELLE MISURE DI MITIGAZIONE PRESCRITTE PER I SITI DI RETE NATURA 2000 (ZPS; SIC)

Per quanto concerne i Siti della Rete Natura 2000 (ZPS e SIC) valgono le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal quadro normativo di riferimento Statale e Regionale, Nel caso di modifiche di tale quadro legislativo si dovrà fare riferimento alle variazioni apportate.

Di seguito si riportano le prescrizioni provinciali contenute nella valutazione d'incidenza del PFVP vigente:

ZPS istituite in Provincia di Modena e relative prescrizioni:

IT4040001 - Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano ^(M)AAC; ^(M)DAV.

IT4040002 - Monte Rondinaio, Monte Giovo ^(M)AAC; ^(M)DAV.

IT4040003 - Sassi di Roccamalatina e di S. Andrea ^(M)S; ^(M)AAC; ^(M)DAV.

IT4040004 - Sassoguidano, Gaiato; ^(M)AAC; ^(M)DAV.

IT4040005 - Alpesigola, Sasso Tignoso e Monte Cantiere ; ^(M)AAC; ^(M)DAV.

IT4040009 - Manzolino ^(M)S; ^(M)AAC; ^(M)SS; ^(M)DAV.

IT4040010 - Torrazzuolo ^(M)S; ^(M)AAC; ^(M)SS; ^(M)DAV.

IT4040011 - Cassa di espansione del Fiume Panaro ^(M)S; ^(M)AAC; ^(M)DAV.

IT4040014 - Valli Mirandolesi ^(M)S; ^(M)AAC; ^(M)SS; ^(M)DAV.

IT4040015 - Valle di Gruppo ^(M)S; ^(M)AAC; ^(M)SS; ^(M)DAV

IT4040016 - Siepi e canali di Resega-Foresto ^(M)S; ^(M)AAC; ^(M)DAV.

IT4040017 - Valle delle Bruciate e Tresinaro ^(M)S; ^(M)AAC; ^(M)DAV.

IT4040018 - Le Meleghine ^(M)S; ^(M)AAC; ^(M)SS; ^(M)DAV.

IT4030011 - Casse di espansione del Secchia ^(M)S; ^(M)AAC; ^(M)SS; ^(M)DAV

Tabella esplicativa dei codici sintetici delle misure di mitigazione e/o soluzioni alternative prescritte per i Siti della Rete Natura 2000

Tab. 1 - Misura di mitigazione e/o soluzioni alternative corrispondenti

^(M)**S** – E' vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, a partire dalla stagione venatoria 2008/2009.

^(M)**AAC** –Vietare l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8 lett. e, della L. 157/92, purché sottoposte a procedure di valutazione di incidenza positiva ai sensi dell'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n° 357, e successive modificazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della DGR 1224/2008 (BUR 138 del 7/8/2008); le gare cinofile possono essere autorizzate previa valutazione di incidenza positiva da parte dell'Ente gestore del sito.

^(M)**SS** - Nei Siti, circoscrivere l'attività di sparo a salve ai soli allevamenti ittici. Prevedere e sostenere la graduale sostituzione dello sparo a salve con altri accorgimenti (es. protezioni passive, strutturazione degli invasi etc.) che tutelino le specie non bersaglio.

^(M)**DAV** – Vietare l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate alla settimana prefissate dal calendario venatorio regionale, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale; le due giornate corrispondono al giovedì e alla domenica.

DISPOSIZIONI FINALI

E' ammesso l'uso in comodato di richiami vivi; l'utilizzatore dovrà essere in possesso di titolo idoneo a dimostrare il consenso all'uso da parte del proprietario e di copia del documento di detenzione.

Disposizioni interpretative:

1- per fucile scarico si intende:

➤ arma che non contiene cartucce né nel serbatoio né in camera di cartuccia;

2- ai fini dell'applicazione della lettera e) dell'art. 21 della legge n. 157/92 (distanze) non sono considerati "immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro" gli edifici con il tetto in tutto o nella maggior parte crollato e non interessati da lavori attuali di ripristino.

Anagrafe canina: i cani devono essere obbligatoriamente registrati ed identificati individualmente ai sensi della norme vigenti.

Rinvio: per quanto non espressamente previsto dal presente calendario si fa riferimento alle disposizioni e alle norme di legge vigenti

Cartografie digitali: sono consultabili dal sito www.sistemonet.it le cartografie digitali relative agli istituti di gestione faunistica (pubblici e privati) per l'intero territorio provinciale.

Munizioni

Per quanto riguarda il prelievo degli ungulati si dispone l'utilizzo preferenziale di munizioni alternative per la caccia agli ungulati al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo, corrispondentemente all'entrata in vigore di uno specifico divieto normativo a livello statale al riguardo, e l'uso esclusivo di armi a canna rigata.

Per le forme di caccia che utilizzano munizionamento spezzato si auspica la sostituzione del munizionamento tradizionale contenente piombo con munizionamento alternativo non tossico, e per incentivare il cambiamento ne sarà promossa la divulgazione durante gli incontri di comunicazione del calendario venatorio provinciale.

AREE DI RISPETTO

Gli ATC hanno istituito, ai sensi dell'art.22 bis L.R. 8/94, le Aree di Rispetto di cui alla tabella seguente e alla cartografia allegata

All'interno delle Aree di rispetto per specie è vietata sia l'attività venatoria che l'addestramento cani ad eccezione di:

ATC MO2 caccia agli ungulati ai corvidi ed alla volpe con apposite autorizzazioni;

ATC MO3 caccia agli ungulati ed alla volpe con apposite autorizzazioni.

ATC MO 1:	ATC MO2	ATC MO2	ATC MO3
Budrione Migliarina	Bocchirolo	Pigneto	Biscie
Campana	Bosco Albergati	Pilastrello	Bosco M. Emiliano
Carpi	Buon Vino	Prignano ex Campo cani	Campo vandara
Casone	Cà del Tocco	Polveriera	Casa Boselli
Campo cani Mirandola	Campogalliano	Rio Cervaro	Casine
Canaletto Finale	Campogalliano Fornace	Rio Ghiaie	Castellino
Cavezzo Disvetro	Campogalliano Levata	Rossa S. Martino	Confetta
Concordia	Casa Bellini	Rosola Corno	Fiumalbo
Concordia S. Possidonio	Casa Paolini	Rubbiara	Ghiaie
Della Valle	Casse Panaro S. Cesario	Saltino Morano	Macava
Delfina	Cave Formigine	Salto Bertocchi	Monte delle Coste
Foscaglia	Cave Piumazzo	Sassuolo Fiorano	Montemocogno
Fossoli	Cimitero Castelfranco	S. Antonio	Riccovolto
Francesca	Cimitero Piumazzo	S.Cesario cimitero	Santa Giulia
Lollia	Cinta Formigine	S.Cesario vasche	Sassaie Ponte Leo
Lunardina	Cinta Prignano	San. Michele	Serradimigni Calvario
Medolla Cinta	Collecchio	San Vito	Vaglio
Naviglio	Fiorano	San Vito Panaro	
Novi	Gassoli	Savignano Panaro	
Ravarino	Golfiera	Secchia	
Ravarino Panaro	Graziosa	Serramazzone	
San Felice	Gruppo Germoglio	Sipe Spilamberto	
San Giovanni	La Grande	Soliera Sozzigalli	
Santa Caterina	Lazzari	Spilamberto panaro	
Santa Croce	Montebonello	Spilamberto pesa	
Solara	Maranello nord	Talbignano Sponde	
Sorbara Cinta	Maranello sud	Vignola - Marano	
Staggia	Montanara	Villa Ariosto	
Villafranca	Nonantola nord	Villa Mortuzzi	
	Nonantola sud	Villabianca	
	Pavullo	Zocca M. Ombraro	

DISPOSIZIONI IN MERITO AL PRELIEVO DI UNGULATI

Ungulati

Reperti per il controllo: i cacciatori che abbiano conseguito l'abbattimento di ungulati in selezione hanno l'obbligo di tenere a disposizione, per la consegna alla Provincia, i reperti previsti per il controllo fino al 31 maggio. I reperti da presentare al controllo devono essere consegnati in buono stato di conservazione e tali da non costituire, in alcun modo, rischio sanitario all'atto della manipolazione.

Animali muniti di marche auricolari (navette) e/o radiocollari: E' vietato a chiunque l'abbattimento di Ungulati muniti di marche auricolari (navette) e/o radiocollari, anche se corrispondenti per sesso e classe d'età al capo assegnato.

Per quanto riguarda il prelievo della specie Capriolo (*Capreolus capreolus*) nel comprensorio 2 e 3 dal 1° giugno al 15 luglio è possibile prelevare solamente i maschi di classe I.

Caccia al Cinghiale

Periodi di sospensione della caccia al Cinghiale: i Presidenti degli ATC, anche tramite i responsabili dei Distretti di gestione degli ungulati, nonché i Concessionari delle AFV, anche tramite i Direttori, devono dare informazione alla Provincia dei periodi di sospensione comunicando, almeno un giorno prima, le rispettive date di interruzione e di ripresa dell'attività venatoria nei distretti

Sicurezza: durante l'esercizio venatorio i cacciatori che cacciano il Cinghiale in braccata, battuta e girata ai sensi del R.R. n°1/2008, allegato tecnico, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza sono obbligati ad indossare giubbetti o gilet ad alta visibilità conformi alle prescrizioni del Codice della Strada.

Contrassegno inamovibile: Al termine della azione di caccia collettiva al Cinghiale, prima di rimuovere le carcasse dall'area di caccia e comunque sempre prima di caricarle sopra un mezzo di trasporto, dovrà essere applicato il contrassegno inamovibile (fascetta) fornito dalla Provincia, ad un arto posteriore.

Giornate settimanali di caccia collettiva: si rimanda a quanto previsto nella determinazione dirigenziale che approva il piano di prelievo.

Allegato al calendario venatorio stagione venatoria 2013/2014

SPECIE	TEMPI DI PRELIEVO	SESSO	CLASSE SOCIALE
CAPRIOLO	1 giugno – 15 luglio e 15 agosto – 30 settembre	M	I, II
	1 gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
CAPRIOLO in aree non vocate - Piano Faunistico Venatorio Provinciale	1 giugno – 15 luglio e 15 agosto – 30 settembre	M	I, II
	1 gennaio – 15 marzo	M e F	tutte le classi
DAINO	1 settembre – 30 settembre	M	I
	1 novembre – 15 marzo	M	I, II e III
	1 gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
CERVO	5 ottobre – 15 febbraio	M	III
	5 ottobre – 15 marzo	M	I, II
	1 gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
MUFLONE	1 novembre – 31 gennaio	M e F	tutte le classi
CINGHIALE	15 aprile – 30 settembre	M e F	tutte le classi, ad eccezione delle femmine adulte
	1 ottobre – 31 gennaio	M e F	tutte le classi